

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA**

N. 13 DEL 27/12/2023 PROT. 12587

**OGGETTO:** DIVIETO DI VENDITA E DI UTILIZZO DI CATEGORIE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SUL TERRITORIO COMUNALE, A FAR DATA DAL 29.12.2023 E FINO A TUTTO IL 06.01.2024

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che nell'ambito delle manifestazioni e festeggiamenti che si terranno nelle notti di Capodanno e dell'Epifania, nonché nelle giornate precedenti e seguenti, potrebbero determinarsi problematiche di ordine pubblico, sicurezza della pubblica incolumità e vivibilità del territorio cittadino;

**RILEVATO che:**

- ✓ è molto diffusa la consuetudine di celebrare i suddetti festeggiamenti anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, unitamente all'immissione in commercio di ingenti quantitativi di articoli pirotecnici illeciti;
- ✓ esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- ✓ una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e di affezione a seguito dello scoppio di petardi;
- ✓ possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc.;

**VISTA** la nota n°1619836 del 21/12/2023 con la quale il Prefetto di Lecce all'oggetto: *Natale 2023 e Capodanno 204 . Interventi di sicurezza partecipata*;

**VISTA** nota n° cat.A4/2023/Gab/V del 21/12/2023 del Questore di Lecce all'oggetto: *Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia*;

**RITENUTO** quindi di limitare quanto più possibile ogni tipo di sparo in luogo pubblico, di qualunque tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita;

**RILEVATA** altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti generati dallo scoppio di fuochi artificiali e similari nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino le persone anche ai sensi dell'art. 659 del C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

**VISTO:**

- ✓l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
- ✓che gli artifici vengono riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede lo stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie: - F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; - F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare

- ✓l'art. 54, come novellato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con legge 18/04/2017, n. 48 e, specificatamente i commi 4 e 4 bis, ai sensi dei quali: “(4) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (4-bis). I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, ( omissis)...”;
- ✓l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;
- ✓l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;

**RITENUTO**, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata;

**RITENUTO**, altresì, che l'emanazione della presente ordinanza sia in grado di salvaguardare le ridette ragioni di interesse pubblico, garantendo e conciliando, da un canto, la tutela dell'integrità fisica della popolazione e, dall'altro, i diritti economici degli esercenti pubblici che, in ogni caso, sono debitamente salvaguardati;

**RITENUTO**, quindi, necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili e urgenti per tutelare superiori interessi pubblici, così come sopra riportati;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 54 del TUEL n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

**ORDINA**

per le motivazioni illustrate in premessa, e qui integralmente richiamate, in occasione dei festeggiamenti che si terranno nelle notti di Capodanno e Epifania, nonché nelle giornate precedenti e seguenti:

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dalle ore 00:01 del 29.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett.a), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, a partire dalle ore 00:01 del 29.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024;
3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS a partire dalle ore 00:01 del 29.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024;
4. Il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, blackthunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza;
5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dalle ore 00:01 del 29.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

#### DISPONE

- ✓che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online e pubblicazione sul sito internet del Comune di Salice Salentino.

✓ che copia sia trasmessa:

- alla Prefettura di Lecce
- alla Questura di Lecce

**RACCOMANDA**

agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.

**TRASMETTE**

la presente ordinanza – ai fini dell’osservanza – a tutte le forze di polizia, nonché agli Ufficiali ed Agenti di P.G. a cui spetta l’accertamento e la contestazione e segnatamente:

- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri      SALICE SALENTINO
- ✓ Al Comando Polizia Locale              SEDE

**INFORMA**

✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Puglia, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Salice Salentino.

CC/cc

Li

**IL SINDACO**  
**f.to Cosimo LEUZZI**

COPIA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 1783**

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 27/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 27/12/2023

**IL SINDACO**  
**f.to Cosimo LEUZZI**

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 27/12/2023

---